

ALLEGATO "A"

N. 95272 / 15159 REP.

DR. ALBA MARIA FERRARA

----- FONDAZIONE " BANCO FARMACEUTICO ONLUS" -----

----- STATUTO -----

----- Art. 1 -----

----- Costituzione -----

E' costituita una Fondazione denominata -----

----- "Fondazione BANCO FARMACEUTICO ONLUS". -----

La Fondazione non ha scopo di lucro. -----

Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale. -----

La locuzione ONLUS verrà utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. -----

----- Art. 2 -----

----- Sede -----

La Fondazione ha sede a Milano, Viale Piceno n. 18. -----

Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere costituiti sul territorio nazionale. -----

----- Art. 3 -----

----- Scopi -----

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel solco della tradizione cristiana e della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, attraverso lo svolgimento di attività di beneficenza e assistenza sociale e socio sanitaria rivolte a persone in condizioni di svantaggio. -----

Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione intende esercitare attività di beneficenza e assistenza sociale quali, tra le altre, la raccolta di farmaci e presidi farmaceutici da destinarsi gratuitamente a soggetti svantaggiati, anche attraverso la collaborazione di enti senza scopo di lucro che operano in settori analoghi o affini a quelli della Fondazione. -----

La Fondazione, inoltre, per il raggiungimento del proprio scopo, potrà organizzare ogni altra iniziativa volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità competenti relativamente alle problematiche dell'emarginazione e della povertà. -----

Essa potrà inoltre realizzare strumenti informativi con lo scopo di facilitare l'utilizzo ai soggetti svantaggiati di farmaci necessari o convenienti per la loro cura. -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, intraprendere le seguenti azioni: -----

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; -----

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività statutarie; -----

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, a soggetti svantaggiati; -----

- erogare borse di studio -----

La Fondazione intende valorizzare le reti di volontariato esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che prestano la loro opera

nei confronti di soggetti svantaggiati. -----

Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, mediante accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative e altri soggetti operanti nel settore farmaceutico, Enti pubblici c/o privati. -----

La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale. -----

È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle di assistenza sociale e socio - sanitaria e beneficenza, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Art. 4 -----

Patrimonio -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito: -----

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile; -----
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri soggetti ed espressamente destinati a patrimonio; -----
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; -----
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; -----
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; -----
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici. -----

Art. 5 -----

Fondo di gestione -----

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: -----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; -----
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio; -----
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; -----
- dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori; -----
- dai ricavi delle attività istituzionali e connesse. -----

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. -----

Art. 6 -----

Esercizio finanziario -----

L'esercizio finanziario ha inizio con il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. -----

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e consuntivo entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. -----

Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso a tutti i Fondatori, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico. -----

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la -----

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

----- **Art. 7** -----

----- **Aderenti** -----

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" gli Enti senza scopo di lucro che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante: -----

- contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione; -----

- l'intrapresa di attività analoghe o affini a quelle della Fondazione, con lo scopo di rendere possibile la realizzazione delle finalità della Fondazione con diffusione territoriale capillare. -----

La qualifica di Aderente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la durata. -----

Gli Aderenti sono tenuti a conformare il proprio statuto secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento e a modificare la propria denominazione inserendo la dizione "Banco Farmaceutico" - o traduzione dello stesso nella lingua del luogo in cui l'Aderente avrà sede - seguito dalla indicazione del territorio in cui esplicano la loro attività. -----

Il Consiglio di Amministrazione può revocare la qualifica di Aderente qualora si ravvisino comportamenti difformi a quanto previsto dal Regolamento. -----

L'Ente cui sia stata revocata la qualifica di Aderente non può mantenere nella propria denominazione la dizione "Banco Farmaceutico". -----

----- **Art. 8** -----

----- **Sostenitori** -----

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche, giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero attraverso altre modalità stabilite dal Consiglio stesso con proprio Regolamento, che disciplina le condizioni della adesione e della esclusione o revoca dalla qualifica di Sostenitore. -----

La durata della qualifica di Sostenitore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla natura e alla entità del conferimento o dell'attività prestata. -----

----- **Art. 9** -----

----- **Prerogative di Aderenti e Sostenitori** -----

Gli Aderenti e i Sostenitori possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui il Consiglio stesso ritenga opportuno invitarli. -----

Gli Aderenti e i Sostenitori hanno diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 17). -----

----- **Art. 10** -----

----- **Fondatori** -----

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche che, a giudizio del Consiglio di

Amministrazione, abbiano contribuito o intendano contribuire in modo rilevante con l'apporto di beni, denaro o della propria opera all'attività della Fondazione e che vengono riconosciuti come tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Fondatori - o dall'unico Fondatore - su indicazione del Consiglio di Amministrazione. -----

I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a diversa espressione di volontà, mentre i fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali, ovvero fino a espressione di diversa volontà. -----

I Fondatori partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

----- Art. 11 -----

----- Comitato tecnico - scientifico -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato tecnico - scientifico tra persone di comprovata esperienza, stabilendone durata in carica, emolumenti e funzioni. -----

----- Art. 12 -----

----- Benefattori -----

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di "Benefattori" a persone fisiche e giuridiche che contribuiscono con significativi apporti di beni e denaro all'opera della Fondazione. -----

I Benefattori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere informati circa l'utilizzo dei beni e del denaro erogati alla Fondazione, al fine di verificarne l'effettivo utilizzo per le finalità della stessa. -----

La qualifica di Benefattore è compatibile con quella di Sostenitore e di Aderente

----- Art. 13 -----

----- Organi della Fondazione -----

Sono organi della Fondazione -----

- L'assemblea dei Fondatori -----
- L'assemblea degli Aderenti e dei Sostenitori -----
- il Consiglio di Amministrazione -----
- il Presidente -----
- il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti -----

----- Art. 14 -----

----- L'assemblea dei Fondatori -----

L'assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunata; è valida in presenza della metà dei soci Fondatori e delibera a maggioranza semplice dei presenti. -----

Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza. -----

L'assemblea delibera sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, e sulla durata in carica dell'Organo Amministrativo, secondo quanto disposto dal successivo articolo 17), sulla nomina del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti a sensi dell'art. 20) e sulla cooptazione di nuovi Fondatori ai sensi dell'articolo 10). -----

L'assemblea delibera inoltre le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri. -----

L'assemblea dei Fondatori può richiedere al Consiglio di Amministrazioni le

informazioni relative all'amministrazione della Fondazione, nonché prendere in visione tutti gli atti ad essa relativi. -----

In presenza di unico Fondatore, allo stesso competono tutti i poteri attribuiti nel corso del presente Statuto all'assemblea dei Fondatori. -----

----- **Art. 15** -----

----- **L'assemblea degli Aderenti** -----

L'assemblea degli Aderenti esiste ed è atta a svolgere le funzioni ad essa attribuite dal presente statuto nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione abbia attribuito la qualifica di Aderente ad almeno tre Enti. -----

Essa è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunata; è valida in prima convocazione per presenza della metà degli Aderenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. -----

Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza. -----

Nell'assemblea ogni socio Aderente ha diritto ad un voto. -----

Essa delibera sulla nomina del membro del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, secondo quanto disposto dal successivo articolo 17). -----

----- **Art. 16** -----

----- **L'assemblea dei Sostenitori** -----

L'assemblea dei Sostenitori esiste ed è atta a svolgere le funzioni ad essa attribuite dal presente statuto nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione abbia attribuito la qualifica di Sostenitore ad almeno tre soggetti. -----

Essa è convocata dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per l'adunata; è valida in prima convocazione per presenza della metà degli Aderenti e dei Sostenitori, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. -----

Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza. -----

Nell'Assemblea ogni socio Sostenitore ha diritto ad un voto. -----

Essa delibera sulla nomina del membro del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, secondo quanto disposto dal successivo articolo 17). -----

----- **Art. 17** -----

----- **Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito: -----

- cinque membri nominati dall'assemblea dei Fondatori e, per la prima volta, dai fondatori/fondatore in sede di atto costitutivo; -----

- un membro scelto dall'assemblea degli Aderenti tra gli Aderenti in persona del legale rappresentante pro tempore, se l'assemblea sia costituita a' sensi del precedente articolo 15); -----

- un membro scelto dall'Assemblea dei Sostenitori tra i Sostenitori, persone fisiche o legali rappresentanti pro tempore di Enti, se l'assemblea sia costituita a' sensi del precedente articolo 16). -----

Qualora il legale rappresentante dell'Ente "Aderente" o "Sostenitore" nominato membro del Consiglio di Amministrazione a' sensi dei precedenti comma, cessi per qualsiasi motivo dalla carica in seno al proprio Ente, il nuovo legale

rappresentante gli subentrerà di diritto nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione fino al termine dell'originario mandato. -----

La durata del Consiglio di Amministrazione viene stabilita dall'Assemblea dei Fondatori all'atto di nomina dei membri di propria spettanza. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. -----

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Consiglieri in carica cooptano un nuovo Consigliere che resterà in carica sino alla decorrenza del termine degli altri, dandone comunicazione all'Assemblea dei Fondatori. -----

L'assemblea dei Fondatori può - in ogni momento - sostituire i membri del Consiglio di Amministrazione di propria nomina. -----

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a soggetti aventi la qualifica di Sostenitori la qualifica di Delegati Territoriali che hanno lo scopo di promuovere l'attività della Fondazione sul territorio, entro i limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio stesso. -----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente statuto all'assemblea dei Fondatori e all'assemblea degli Adrenti e dei Sostenitori. -----

In particolare provvede a: -----

- nominare il Presidente della Fondazione (fatta eccezione per la prima nomina che avverrà in sede di atto costitutivo ad opera del Fondatore) ed uno o due Vice Presidenti; -----

- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, la cui redazione è obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario; -

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alienazione di beni immobili; -----

- accettare la domanda di adesione alla Fondazione di Adrenti e Sostenitori, di cui agli articoli 7) e 8) del presente Statuto, stabilendone durata e quota; -----

- proporre all'Assemblea dei Fondatori i soggetti che entrano a fare parte della Fondazione come soci Fondatori ai sensi dell'articolo 10) del presente statuto; -----

- nominare i membri del Comitato Scientifico, fissandone il numero dei componenti e le funzioni; -----

- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto. -----

Esso inoltre approva un Regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento della Fondazione, soprattutto in relazione a quanto previsto agli articoli 7) e 8) per Adrenti e Sostenitori e propone all'Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, tra i quali il Presidente. -----

Art. 18 -----

Convocazione e quorum -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso. -----

Con le medesime modalità sono invitati i Fondatori ed il o i Revisori. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. -----

Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. -----

In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, scelto anche al di fuori del Consiglio, e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. -----

----- Art. 19 -----

----- Presidente -----

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori alle liti. -----

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; può delegare singoli compiti al od ai Vice Presidenti, i quali, in caso di sua assenza od impedimento, ne svolgono le funzioni. -----

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. -----

Almeno una volta l'anno il Presidente - o altro membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso delegato - relaziona all'assemblea dei Fondatori sull'attività della Fondazione. -----

Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione. --

----- Art. 20 -----

----- Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti -----

L'assemblea dei Fondatori nomina un Revisore dei Conti o un Collegio dei Revisori, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili. -----

Nel caso in cui venga eletto un Collegio dei Revisori, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la designazione del Presidente spetta all'assemblea dei Fondatori. -----

Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuano verifiche di cassa. -----

Essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. -----

Il Revisore dei Conti e il Collegio dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

----- Art. 21 -----

----- Scioglimento -----

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 662/96. -----

----- Art. 22 -----

----- Clausola di rinvio -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del
Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. -----
F.to Marcello Mario Perego -----
F.to Cenci Donatella Benvenuta -----
F.to Patrizia Rivabella -----
F.to Dr. Alba Maria Ferrara - Notaio - -----

Consiglio di Amministrazione
- Capote 2008

